

Dipartimento delle finanze e dell'economia
Piazza Governo 7
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 44 60
fax +41 91 814 44 23
e-mail dfe-dir@ti.ch
web www.ti.ch/dfe

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Dipartimento delle finanze e dell'economia

DECISIONE AMMINISTRATIVA
1000384

richiamati:

- la legge sull'apertura dei negozi del 23 marzo 2015, segnatamente gli artt. 9 e 13;
- il regolamento di applicazione della legge sull'apertura dei negozi del 18 dicembre 2019, segnatamente l'art. 1;

vista l'istanza presentata il 6 febbraio 2026 da Federcommercio, Lugano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per le aperture generalizzate in tutto il Cantone dei negozi della piccola e grande distribuzione per l'anno 2026, le aperture domenicali prenatalizie, nonché l'apertura serale fino alle 21:00 in altri giorni settimanali in sostituzione dei giovedì festivi;

considerato che per costante prassi, nei giorni di giovedì 24 e 31 dicembre 2026 (vigilie di Natale e Capodanno) la chiusura viene anticipata alle ore 17:00, e che, in questo caso, è ragionevole concedere le aperture serali fino alle ore 21:00 in un altro giorno della settimana;

ritenuto che le richieste contenute nella summenzionata istanza, di competenza della Divisione dell'economia, saranno evase con separata decisione;

preso atto che l'ulteriore domenica di apertura generalizzata dei negozi ai sensi dell'art. 13 cpv. 2 LAN sarà oggetto di una richiesta separata nel corso dell'anno;

atteso che le richieste di deroga rientrano nei margini concessi dalle normative;

decide:

1. È accolta la richiesta di deroga per le aperture dei negozi di ogni genere che si trovano sul territorio del Cantone nelle tre seguenti domeniche:

29 novembre 2026	domenica	dalle ore 10:00 alle ore 18:00
13 dicembre 2026	domenica	dalle ore 10:00 alle ore 18:00
20 dicembre 2026	domenica	dalle ore 10:00 alle ore 18:00

2. Sono ammesse, nel corso del 2026, le seguenti aperture serali fino alle ore 21:00, quando il giovedì risulta giorno festivo:

18 marzo 2026	mercoledì	fino alle ore 21:00
13 maggio 2026	mercoledì	fino alle ore 21:00
3 giugno 2026	mercoledì	fino alle ore 21:00
23 dicembre 2026	mercoledì	fino alle ore 21:00
30 dicembre 2026	mercoledì	fino alle ore 21:00

Decisione n. 1/26 del 12 febbraio 2026

3. Chi contravviene alle norme del diritto cantonale è punibile con una multa fino a fr. 20'000.- (art. 17 LAN).
4. Per l'emanazione della presente decisione di deroga agli orari di apertura dei negozi è prelevata una tassa di fr. 440.- (art. 5 RLAN) a carico della richiedente. L'importo deve essere versato mediante la polizza di versamento che sarà trasmessa nei prossimi giorni.
5. La presente decisione è pubblicata nel Foglio Ufficiale del Cantone Ticino.
6. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione. La presente decisione è immediatamente esecutiva.

7. Comunicazione

Invio per posta raccomandata

Federcommercio, c/o Camera di commercio, industria e artigianato del Cantone Ticino,
Corso Elvezia 16, 6900 Lugano

Invio per posta elettronica

- Comando Polizia Cantonale (polizia@polca.ti.ch)
- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch)
- Ufficio dell'ispettorato del lavoro (dfe-uil@ti.ch)

PER IL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

Il Consigliere di Stato:



Christian Vitta

Il Direttore della Divisione
dell'economia:



Stefano Rizzi

La Divisione dell'economia

DECISIONE AMMINISTRATIVA
1000384

richiamati:

- la legge sull'apertura dei negozi del 23 marzo 2015 (LAN), segnatamente gli artt. 8-15;
- il regolamento di applicazione della legge sull'apertura dei negozi del 18 dicembre 2019 (RLAN), segnatamente l'art. 2 cpv. 2;
- la decisione n. 1/26 del 12 febbraio 2026 del Dipartimento delle finanze e dell'economia;

vista l'istanza del 6 febbraio 2026 presentata dalla Federcommercio, Lugano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per le aperture straordinarie dei negozi per l'anno 2026;

sentiti al riguardo l'Associazione dei Comuni Ticinesi, i Comuni di Bellinzona e Chiasso, i quali hanno espresso il loro preavviso favorevole in merito alle deroghe secondo gli art. 11 e 15 della legge sull'apertura dei negozi del 23 marzo 2015 (LAN);

ritenuto che con la presente decisione vengono concesse unicamente le deroghe che non rientrano tra quelle di legge previste dalla LAN e dal relativo regolamento di applicazione;

su proposta dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro;

decide:

1. È accolta la richiesta di deroga per la seguente apertura dei negozi di ogni genere che si trovano sul territorio del Cantone:

27 novembre 2026 venerdì Black Friday fino alle ore 21:00

2. Sono accolte le richieste di deroga per le seguenti aperture dei negozi in occasione di determinate manifestazioni che si trovano sul territorio dei Comuni di Bellinzona e Chiasso durante l'anno 2026.

2.1. Bellinzona (limitatamente al quartiere di Giubiasco)

20 settembre 2026 domenica Strade in festa dalle ore 09:00 alle ore 18:00

Data di riserva

27 settembre 2026 domenica Strade in festa dalle ore 09:00 alle ore 18:00

2.2. Chiasso (limitatamente al Corso S. Gottardo e Centro Chiasso)

26 aprile 2026 domenica Missione Emergenza dalle ore 09:00 alle ore 18:00

Data di riserva

3 maggio 2026 domenica Missione Emergenza dalle ore 09:00 alle ore 18:00

10 maggio 2026 domenica Festa di Primavera dalle ore 09:00 alle ore 18:00

12 giugno 2026 venerdì Festate fino alle ore 22:30

13 giugno 2026 sabato Festate fino alle ore 22:30

18 ottobre 2026 domenica Festa d'Autunno dalle ore 09:00 alle ore 18:00

Le deroghe di cui ai punti 2.1 e 2.2 non sono valide per i negozi della grande distribuzione.

Decisione n. 2026.15 del 17 marzo 2026

3. Chi contravviene alle norme del diritto cantonale è punibile con una multa fino a fr. 20'000.- (art. 17 LAN).
4. Le spese di cancelleria di fr. 420.- sono a carico della richiedente. L'importo è da versare mediante la polizza di versamento che sarà trasmessa nei prossimi giorni.
5. La presente decisione è pubblicata nel Foglio Ufficiale del Cantone Ticino.
6. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro 15 giorni dall'intimazione. La presente decisione è immediatamente esecutiva.

7. Comunicazione

Invio per posta raccomandata

- Federcommercio, c/o Camera di commercio, industria e artigianato del Cantone Ticino, Corso Elvezia 16, 6900 Lugano

Invio per posta A

- Associazione dei Comuni Ticinesi, Via della Aie 7, 6900 Lugano
- Municipio di Bellinzona, 6500 Bellinzona
- Municipio di Chiasso, 6830 Chiasso

Invio posta elettronica

- Polizia Cantonale (polizia@polca.ti.ch)
- Ufficio dell'Ispettorato del lavoro (dfe-uil@ti.ch)

PER LA DIVISIONE DELL'ECONOMIA

Il Direttore



Stefano Rizzi

Il Capo dell'Ufficio
dell'Ispettorato del lavoro



Gianluca Chioni